

straordinari al Capo dello Stato e Presidenza della Repubblica;

e) Amministrazioni pubbliche, enti previdenziali, liberi professionisti e consulenti, anche di controparte, limitatamente ai dati indispensabili in relazione all'oggetto della controversia;

f) Poste Italiane SpA e Telecom Italia SpA, in relazione alla posizione del personale delle due aziende autonome del Ministero, transitato in seguito a processi di privatizzazione (L. 29.01.1994, n. 71; L. 29.01.1992, n. 58; convenzione approvata con D.M. 29.12.1992 tra Ministero P.T. e IRI - incorporata in soc. Telecom Italia; D.M. 11.11.1995);

g) Compagnie di assicurazione, in relazione a polizze a copertura di rischi per responsabilità professionale e di spese legali.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Il trattamento di dati giudiziari e di dati sensibili può rendersi indispensabile per predisporre scritti difensivi in sede di ricorso amministrativo e giurisdizionale, in caso di controversie individuali di lavoro o connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, nonché per la formulazione di pareri. I dati possono riferirsi a dipendenti o a terzi estranei, eventualmente coinvolti o danneggiati.
- Nel caso di controversie di lavoro o previdenziali, alcuni dati vengono raccolti presso le società Poste Italiane e Telecom Italia o alle stesse comunicati, in relazione alla posizione di dipendenti delle due Aziende Autonome operanti nel Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Azienda Autonoma Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici - ASST) in epoca antecedente alla privatizzazione dei settori postale e delle telecomunicazioni, transitati presso tali società. Con riferimento al pregresso rapporto di servizio degli attuali dipendenti delle due società, il Ministero ha continuato a curare l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il personale della soppressa ASST, convenzioni e decreti ministeriali stabiliscono i rispettivi compiti nel caso di pratiche e controversie non definite o insorte con riferimento al periodo di rapporto pubblicistico, di competenza, per le questioni concernenti il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio ai fini della corresponsione di equo indennizzo e rendite infortunistiche, di una apposita commissione ministeriale, conformemente al parere n. 1242/95 reso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato.
- Ai fini del rimborso di spese legali sostenute da dipendenti, coinvolti in giudizio per fatti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni, è necessario acquisire le relative ordinanze di non luogo a procedere o sentenze di proscioglimento.
- I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o di verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.